

STATUTO DELL'ENTE PARCO DELLE ALPI APUANE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Denominazione

1. In attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 11 agosto 1997 n. 65, è istituito - ai sensi dell'art. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - un ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", di seguito denominato Ente.

Art. 2 - Emblema

1. L'Ente ha come emblema una silhouette, in nero, di corvide con becco rosso corallino, ascrivibile alla specie *Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus* (Vielliot), che si interseca con la silhouette di pteridofita imenofillacea, di color verde, ascrivibile alla specie *Vandenboschia speciosa* (Willd.) Kunkel, per la porzione ricoprente la figura dell'uccello in colore bianco. Il tutto è sovrapposto dalla scritta "Parco" in maiuscolo, preceduta e seguita da un punto con andamento orizzontale e con la scritta "Apuane", ancora maiuscola ed orizzontale, posta inferiormente.
2. L'uso del nome e dell'emblema del Parco è riservato all'Ente ed è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
3. L'Ente può concedere, a mezzo di specifiche convenzione, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

Art. 3 - Finalità

1. L'Ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali; la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali; il restauro dell'ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale; la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi.
2. Tali finalità sono perseguite attraverso una gestione unitaria, particolare e continua per garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni protetti.

Art. 4 - Gestione

1. L'Ente gestisce il "Parco delle Alpi Apuane", già istituito con Legge Regionale 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il territorio del Parco e dell'area contigua sono delimitati dalla cartografia del "Piano per il Parco".
3. L'Ente garantisce la corretta gestione del territorio del Parco in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate.
4. L'Ente può gestire i servizi del Parco, esclusa la vigilanza, tramite convenzioni con enti pubblici, soggetti privati, nonché comunioni familiari montane.

Art. 5 - Ambiti geografici

1. Gli ambiti geografici del Parco sono:
 - a) Garfagnana (territori appartenenti alla Provincia di Lucca, che si pongono nel versante interno delle Alpi Apuane);

- b) Massa Carrara (territori appartenenti alla Provincia di Massa Carrara);
 - c) Versilia (territori appartenenti alla Provincia di Lucca, che si pongono nel versante marittimo delle Alpi Apuane).
2. L'Ente esprime le rappresentanze degli enti locali e definisce l'organizzazione decentrata di propri servizi, strutture e personale, in relazione ai tre ambiti geografici sopra definiti.

Art. 6 - Sedi

- 1. L'Ente ha sede legale nel Comune di Stazzema ed ha sede propria.
- 2. Gli Uffici sono Organizzati secondo gli ambiti geografici di cui al precedente articolo. Essi hanno sede a Castelnuovo Garfagnana (Garfagnana), Massa (Massa Carrara), Seravezza (Versilia).
- 3. In ogni ambito geografico è localizzato un "Centro di documentazione e accoglienza visitatori". Tale ubicazione è riconosciuta anche ai Comuni della Lunigiana.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Organi istituzionali

Art. 7 - Organi

- 1. Sono Organi dell'Ente:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio direttivo;
 - c) Il Collegio dei Revisori;
 - d) la Comunità del Parco.
- 2. Gli Organi dell'Ente e il Comitato scientifico durano in carica quattro (4) anni.
- 3. Non sono previste ulteriori cause di incompatibilità per l'elezione o la nomina negli Organi del Parco, oltre quelle indicate dalla Legge.

Capo II Presidente e Vice Presidenti

Art. 8 - Presidente del Parco

- 1. E' nominato dal Consiglio regionale con le modalità stabilite dalla Legge Regionale.
- 2. La designazione della terna di nominativi per l'elezione del Presidente è disposta dalla Comunità del Parco. I candidati alla presidenza sono eletti, con voto limitato a due (2), a scrutinio palese, con le quote centomillesimali di voto.
- 3. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b) indirizza e coordina l'attività politico -amministrativa;
 - c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;
 - d) fornisce indirizzi in ordine alla predisposizione del bilancio preventivo;
 - e) emana direttive generali per l'azione amministrativa;
 - f) vigila sul buon funzionamento dell'Ente;
 - g) promuove e resiste alle liti, concilia e transige le controversie;
 - h) sottopone gli eventuali rilievi e/o osservazioni del Collegio dei revisori all'esame degli Organi e degli Uffici competenti;
 - i) nomina il Direttore.
- 4. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano in termini di età.

Art. 9 - Vice Presidenti

1. Il Consiglio direttivo elegge due Vice Presidenti, tenendo conto, nelle designazioni, degli ambiti geografici che non esprimono il Presidente.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto, con votazioni distinte e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Ai Vice Presidenti possono essere delegati, dallo stesso Presidente compiti di rappresentanza e di coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Parco, anche con funzioni ordinate organicamente;

Capo III Consiglio direttivo e Giunta esecutiva

Art. 10 - Consiglio direttivo

1. E' composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da dodici membri eletti dal Consiglio Regionale, con le modalità stabilite dalla Legge Regionale.
2. Per l'elezione del Consiglio direttivo, la Comunità del Parco designa un elenco di quattordici (14) candidati degli enti locali, garantendo l'indicazione di almeno quattro (4) nominativi per ogni ambito geografico. La votazione avviene a scrutinio palese, con voto limitato a otto (8), utilizzando le quote centomillesimali assegnate.
3. Le designazioni dei due elenchi delle Associazioni di protezione ambientale e delle Istituzioni scientifiche avvengono con l'indicazione diretta, al Consiglio Regionale, di un nominativo da parte dei Rappresentanti legali, o loro delegato, di ciascun soggetto individuato all'art. 6, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 11 agosto 1997 n. 65.
4. Le designazioni di cui ai precedenti commi devono pervenire al Consiglio Regionale entro trenta (30) giorni dalla scadenza naturale o anticipata dell'Organo.
5. Il Consiglio direttivo compie gli atti di amministrazione previsti dalla Legge Regionale istitutiva dell'Ente e tutti quelli che non siano riservati ad altri Organi, da ulteriori norme e dallo Statuto, o che non rientrino nelle competenze del Presidente del Parco, della Giunta esecutiva, della Comunità del Parco o dei funzionari dirigenti.
6. La convocazione delle adunanze è disposta dal Presidente del Parco con avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato - anche via fax o telegramma - almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la stessa seduta. La convocazione può essere richiesta da un terzo (1/3) dei suoi componenti. In casi straordinari e motivati, il Presidente può convocare con avviso inviato fino a ventiquattro (24) ore prima dell'orario stabilito per l'adunanza.
7. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno sette (7) membri. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - Giunta esecutiva

1. E' composta da cinque (5) membri. Fanno parte di tale Organo: il Presidente e i due Vice Presidenti. I restanti membri sono eletti dal Consiglio direttivo nel suo seno, a maggioranza dei presenti, con scrutinio segreto.
2. La giunta esecutiva, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio direttivo, delibera gli atti in materia di personale non riservati alle competenze dei dirigenti. Essa approva il Piano esecutivo di gestione dell'Ente
3. La convocazione delle adunanze è disposta dal Presidente del Parco con avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato - anche via fax o telegramma - almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per la stessa seduta. La convocazione può essere richiesta da almeno tre (3) dei suoi componenti. In casi straordinari e motivati, il Presidente può convocare con avviso inviato fino a ventiquattro (24) ore prima dell'orario stabilito per l'adunanza.
4. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno tre (3) membri. Le deliberazioni sono adottate

con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Capo IV Collegio dei Revisori

Art. 12 - Collegio dei Revisori

1. E' costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, componendosi di tre (3) membri eletti e designati secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale.
2. Nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente che coordina i lavori e tiene i rapporti con gli Organi e gli Uffici dell'Ente.
3. Il Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità:
 - a) esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria;
 - b) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia e produttività di gestione;
 - c) rilascia pareri, se richiesti tramite il Presidente o il Direttore, su atti generali aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - d) collabora con il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva, nonché con la Comunità del Parco quando sia richiesto.
5. Si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Il Presidente del Collegio convoca le riunioni, con avviso scritto, inviato - anche via fax o telegramma - almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per la stessa seduta.
6. Invia ai Presidenti del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e della Comunità del Parco una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria.
7. Ha diritto di accesso a tutti gli atti e ai documenti dell'Ente;

Capo V Comunità del Parco

Art. 13 - Comunità del Parco

1. E' composta dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province e delle Comunità Montane, i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, nel Parco. Sindaci e Presidenti possono delegare.
2. La rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità di Parco è espressa con quote di voto centomillesimali, in modo proporzionale ai rispettivi territori e alle popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo. La somma di tali quote, pari a centomila, viene distribuita per complessivi settantamila voti (70 %) ai Comuni e per complessivi trentamila voti (30 %) all'insieme di Province e Comunità Montane. Nel calcolo delle quote di ciascun soggetto, all'interno dei due raggruppamenti di enti sopra detti, sia la superficie di territorio sia la popolazione residente rappresentano ciascuna il 50 % dei voti. Sulla quota percentuale sopra detta pesano per 2/3 i valori espressi dall'area Parco e per 1/3 quelli dell'area contigua.
3. In merito ai soli voti da distribuire tra Province e Comunità Montane, le quote desunte dai valori proporzionali di superficie e residenti, secondo il metodo sopra enunciato, si attribuiscono alle Province nel caso di territori non ricompresi in Comunità Montane, mentre gli stessi valori vengono ripartiti in egual misura tra Province e Comunità Montana nel caso di territori rientranti nelle competenze amministrative di entrambi gli enti.
4. L'elezione del Presidente della Comunità del Parco avviene con il voto favorevole della maggioranza delle quote centomillesimali assegnate.
5. La Comunità del Parco:
 - a) adotta lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) designa i candidati alla nomina di Presidente del Parco;
 - c) designa i candidati a rappresentare gli enti locali nel Consiglio direttivo;

- d) esprime parere obbligatorio sul Regolamento e sul Piano per il Parco, sui Piani di gestione, sul Bilancio e sul Conto Consuntivo;
- e) adotta il Piano di sviluppo economico e sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione;
- f) esprime pareri su richiesta del Consiglio direttivo;
- g) può proporre programmi, interventi e attività in ogni materia di competenza dell'Ente;
- h) fissa i criteri di riparto degli oneri finanziari straordinari a carico degli enti locali per la realizzazione di particolari progetti, iniziative, programmi e attività del Parco o di altri soggetti, pubblici e privati.
6. La convocazione delle adunanze è disposta dal Presidente della Comunità del Parco con avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato - anche via fax o telegramma - almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la stessa seduta. La convocazione può essere richiesta da un quinto (1/5) dei suoi componenti. In casi straordinari e motivati, il Presidente della Comunità può convocare con avviso inviato fino a quarantotto (48) ore prima dell'orario stabilito per l'adunanza.
7. Le adunanze della Comunità del Parco sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di almeno il sessanta (60) % complessivo delle quote centomillesimali di voto. In seconda convocazione - non coincidente con lo stesso giorno della prima - le adunanze sono valide con la presenza non inferiore ad un quaranta (40) % di quote. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.

Capo VI

Strutture tecnico-consultive

Art. 14 - Comitato scientifico

1. E' composto da sette (7) esperti nelle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, così individuati per i diversi campi disciplinari che seguono, in modo da assicurare un più ampio ventaglio di competenze:
- scienze geologiche; scienze botaniche; scienze zoologiche; scienze agronomiche; scienze forestali; scienze ecologiche; scienze urbanistiche.
2. I suoi membri sono nominati dal Consiglio direttivo, con votazioni distinte per ogni campo disciplinare sopra definito, sulla base di elenchi nominativi segnalati dalle Università degli Studi con sede in Toscana, fra i propri docenti ordinari e associati, e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, fra i propri ricercatori.
3. Elegge, nel suo seno, un Presidente che convoca e presiede le sedute e tiene i rapporti con gli Organi e gli Uffici dell'Ente, avendo diritto d'accesso a tutti gli atti e ai documenti dell'Ente;
4. Provvede ad esprimere, in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul Piano per il Parco, sul Regolamento, sui Piani di gestione, sul Piano pluriennale economico-sociale. A richiesta degli Organi dell'Ente e del Direttore, si esprime su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del Comitato stesso.
5. Può proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.
6. Non sono sottoposti al parere del Comitato le singole pratiche relative alle autorizzazioni e ai nulla osta.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 15 - Indirizzi e gestione

1. Gli Organi di direzione politica definiscono, con atti di indirizzo, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti

che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di Organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 16 - Direttore

1. E' nominato dal Presidente e il suo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato della durata di quattro (4) anni, rinnovabile.
2. Il Consiglio direttivo indice una selezione pubblica, per titoli integrati da colloquio, tra candidati idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco - di cui all'art. 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - in possesso di laurea e con esperienza di servizio di cinque (5) anni di dirigente nella pubblica amministrazione o in aziende pubbliche e private.
3. La selezione di cui al comma precedente, è volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella del Parco delle Alpi Apuane.
4. Il Direttore:
 - a) è il datore di lavoro dell'Ente; dirige e coordina il personale e sovrintende al buon andamento degli Uffici e dei servizi; dirige l'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni della Comunità del Parco, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva; partecipa alle sedute degli stessi Organi, curando la stesura dei processi verbali;
 - c) presiede le commissioni di gara e di concorso; ha la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; stipula i contratti;
 - d) provvede all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici, tenendo conto della specifica realtà territoriale, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
 - e) rilascia attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - f) svolge qualsiasi altro compito di gestione stabilito nel proprio contratto di lavoro o specificamente delegato dagli Organi.
5. Il ruolo è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo e subordinato.

Art. 17 - Responsabili degli Uffici e dei servizi

1. Hanno funzione di direzione e coordinamento delle Unità Organizzative dell'Ente. Sono nominati dalla Giunta esecutiva, nel rispetto della qualifica e del profilo professionale previsto dagli atti e dai documenti di organizzazione degli Uffici e dei servizi.
2. Debbono possedere attitudine alla direzione, all'Organizzazione e all'incentivazione dell'attività dei collaboratori. Sono inoltre chiamati a programmare sistematicamente l'attività della propria Unità Organizzativa, attraverso la progettualità e la promozione del lavoro di gruppo.
3. Sono responsabili, per quanto di competenza, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di direzione politica. Spettano a loro gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, nonché gli atti di amministrazione e gestione del personale e dei mezzi assegnati.
4. Le determinazioni sulle materie di competenza sono esecutive con l'apposizione del visto da parte del Direttore e, se comportano impegni di spesa, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà prevedere la presenza di un dirigente responsabile degli uffici tecnici, con funzioni vicarie del Direttore a cui attribuire la responsabilità del procedimento di rilascio del nulla-osta dell'ente Parco.

Art. 18 - Commissione tecnica del Nulla osta

1. E' istituita una Commissione tecnica che rilascia, nella fase istruttoria, un parere obbligatorio, su concessioni e autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere che necessitano di preventivo Nulla osta del Parco, sostitutivo dell'autorizzazione ai vincoli paesaggistico e/o idrogeologico e dell'eventuale Valutazione di Impatto Ambientale.
2. La composizione della Commissione è stabilita con deliberazione della Giunta esecutiva, utilizzando il personale tecnico del Parco e, per le figure professionali eventualmente mancanti, di altri dipendenti di enti pubblici, tenendo conto delle necessarie competenze nell'ambito delle attività estrattive.

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 19 - Ordinamento finanziario e contabile

1. Nell'ambito della finanza pubblica, l'Ente è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Ordinamento finanziario e contabile è riservato all a Legge che regola l'ordinamento degli enti locali, per la parte applicabile all'Ente Parco in ragione delle diverse funzioni attribuite dalle Leggi Regionali.
3. Il Consiglio direttivo approva un Regolamento di Contabilità, in cui si stabiliscono norme tese ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e la trasparenza dell'attività gestionale dell'Ente.
4. Il Regolamento, di cui al precedente comma, stabilisce altresì le procedure per la formazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli che garantiscano una retta ed efficace amministrazione, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia sotto quello patrimoniale.

Art. 20 - Programmazione del Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Ente si svolge in base al Bilancio di Previsione annuale, adottato dal Consiglio direttivo entro i termini annuali previsti per gli enti locali, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. La programmazione dell'attività dell'Ente è definita dal Bilancio di Previsione, dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale della durata di un triennio. La redazione degli atti predetti viene effettuata in modo da consentire la lettura delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Bilancio di Previsione è redatto, per interventi, in termini di competenza ed è articolato per centri di responsabilità e di costo, uniformandosi alla normativa degli enti locali.
4. Il Consiglio direttivo adotta il Bilancio di previsione con il voto favorevole della maggioranza dei membri componenti. All'atto è allegato il parere della Comunità del Parco.

Art. 21 - Rendiconto di gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel Rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.
2. Il Consiglio direttivo adotta il Conto consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con il voto favorevole della maggioranza dei membri componenti. All'atto è allegato il parere della Comunità del Parco.

Art. 22 - Quote di finanziamento

1. Il contributo ordinario degli enti locali per il funzionamento dell'Ente è computato in una misura complessiva pari almeno al 20 % del trasferimento annuale della Regione Toscana.
2. Della quota percentuale sopra indicata, il trenta (30) % è a carico delle Province, il sessanta (60)

% dei Comuni ed il rimanente dieci (10) % delle Comunità Montane. All'interno di ogni categoria sopra detta, ciascun ente locale partecipa al finanziamento dell'Ente in modo proporzionale alla propria quota di voto nella Comunità del Parco.

3. I Comuni con popolazione complessiva inferiore ai 5000 abitanti versano il 50 % delle somme a loro spettanti. Il finanziamento residuale viene ripartito tra gli altri Comuni in modo proporzionale alle quote di voto.

4. Le Province possono concorrere, in tutto o in parte, alle quote spettanti ai Comuni del proprio territorio con popolazione complessiva inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 23 - Indennità

1. Per il calcolo delle indennità di carica si fa riferimento alla tabella A e relative note della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, comprensiva degli aggiornamenti periodici indicati dall'art. 15 della stessa Legge, con il recupero di quelli fino ad oggi maturati e calcolati nella misura fissa del dieci (10) % alla scadenza di ogni triennio.

2. Al Presidente del Parco è corrisposta una indennità mensile pari a quella prevista per un Sindaco di Comune capoluogo di Provincia, con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti.

3. Ai Vice Presidenti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del settantacinque (75) % di quella tabellare prevista per il Presidente. Agli altri membri della Giunta esecutiva tale limite si abbassa al sessanta (60) %.

4. Ai componenti del Consiglio direttivo, non indicati nei commi precedenti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del venti (20) % di quella tabellare prevista per il Presidente.

5. Ai Revisori dei Conti è corrisposta una indennità mensile che, per il Presidente dello stesso Collegio, è stabilita entro i limiti del venticinque (25) % di quella tabellare del Presidente del Parco, nonché del venti (20) % per i restanti due membri.

6. Il Consiglio direttivo stabilisce la misura esatta delle indennità mensili di carica previste per i commi precedenti.

7. L'indennità di presenza spettante ai componenti del Comitato scientifico e della Comunità di Parco è pari a quella stabilita all'art. 10 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, per i Consiglieri comunali di un Comune con popolazione compresa tra 30.001 e 250 mila abitanti.

TITOLO V

CONTROLLO, PUBBLICITÀ E PARTECIPAZIONE

Art. 24 - Controllo sugli atti

1. Il Consiglio regionale approva gli atti amministrativi previsti dalla Legge Regionale.

2. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva sono trasmesse al Presidente della Comunità del Parco.

Art. 25 - Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni della Comunità del Parco, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nonché le determinazioni dei Responsabili degli Uffici e dei servizi, così come gli atti di competenza del Presidente del Parco e del Presidente della Comunità del Parco sono pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente.

2. L'Albo pretorio si trova presso gli Uffici amministrativi del Parco, a Seravezza.

3. Copie degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, sono disponibili all'accesso in tutti gli Uffici del Parco.

Art. 26 - Partecipazione e consultazione popolare

1. La Comunità del Parco può, di volta in volta, stabilire forme particolari di consultazione facoltativa, come assemblee di cittadini, audizione di singoli o associati, interlocuzione attraverso questionari ed uso di indagini demoscopiche.
2. Un apposito regolamento disciplina nel dettaglio la materia della partecipazione e consultazione popolare.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Territorio e popolazione

1. Fino all'approvazione del "Piano per il Parco", il territorio del Parco e dell'area contigua sono delimitati dall'allegato cartografico della Legge Regionale 11 agosto 1997, n. 65.
2. I dati della popolazione, da utilizzare per la definizione delle quote di voto, sono riferiti all'ultimo Censimento generale e si rinnovano con la pubblicazione dei dati del Censimento successivo.

Art. 28 - Attivazione di sedi

1. Entro dodici (12) mesi dalla pubblicazione dello Statuto è data completa attuazione all'art. 6 dello Statuto stesso.

Art. 29 - Organi

1. Il Collegio dei Revisori entra in funzione con la nomina di tutti i suoi membri. Fino a quel momento, i compiti previsti dall'art. 8 della Legge Regionale 11 agosto 1997 n. 65, sono esercitati dal Collegio già istituito ai sensi dell'art. 28 dello Statuto del Consorzio del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 114 del 19 febbraio 1992.

Art. 30 - Personale

1. Sono fatte salve le norme contenute nel contratto individuale di lavoro dei dipendenti del Parco, a tempo determinato ed indeterminato, in servizio alla data di pubblicazione dello Statuto, così come individuati dall'elenco predisposto dal Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della Legge Regionale 11 agosto 1997, n. 65.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici pendenti in materia di personale e le procedure concorsuali in atto alla data di pubblicazione dello Statuto.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi è approvato entro tre (3) mesi dalla data di pubblicazione dello Statuto.
4. Fino all'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi si applicano, per l'accesso ai ruoli del Parco, le norme contenute nella Legge Regionale 19 marzo 1996 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i regolamenti attuativi.

Art. 31 - Quote di voto della Comunità del Parco

1. Fino all'approvazione dei nuovi perimetri del Parco, le quote di voto della Comunità - stabilite con i criteri dell'art. 13, comma 2, del presente Statuto - sono le seguenti:

- Comune di Camaiore 2.767
- Comune di Careggine 6.034
- Comune di Carrara 2.667
- Comune di Casola in Lunigiana 1.331
- Comune di Fabbriche di Vallico 1.530
- Comune di Fivizzano 3.417
- Comune di Galliciano 1.920
- Comune di Massa 17.923

- Comune di Minucciano 4.214
- Comune di Molazzana 1.747
- Comune di Montignoso 411
- Comune di Pescaglia 980
- Comune di Seravezza 3.562
- Comune di Stazzema 11.013
- Comune di Vagli Sotto 3.959
- Comune di Vergemoli 6.527
- Comunità Montana Alta Versilia 3.031
- Comunità Montana Garfagnana 5.259
- Comunità Montana Lucchesia 200
- Comunità Montana Lunigiana 1.177
- Comunità Montana Media Valle Serchio 310
- Provincia di Lucca 9.986
- Provincia di Massa Carrara 10.038

Art. 32 - Quote di finanziamento

1. Fino all'approvazione dei nuovi perimetri del Parco, le quote percentuali di finanziamento degli Enti locali - stabilite con i criteri dell'art. 22, commi 1-3, del presente Statuto sul totale a loro spettante - sono le seguenti:

- Comune di Camaiore 3,89 %
- Comune di Careggine 2,59 %
- Comune di Carrara 3,75 %
- Comune di Casola in Lunigiana 0,57 %
- Comune di Fabbriche di Vallico 0,66 %
- Comune di Fivizzano 4,80 %
- Comune di Galliciano 0,82 %
- Comune di Massa 25,17 %
- Comune di Minucciano 1,81 %
- Comune di Molazzana 0,75 %
- Comune di Montignoso 0,58 %
- Comune di Pescaglia 0,42 %
- Comune di Seravezza 5,00 %
- Comune di Stazzema 4,72 %
- Comune di Vagli Sotto 1,70 %
- Comune di Vergemoli 2,80 %
- Comunità Montana Alta Versilia 3,04 %
- Comunità Montana Garfagnana 5,27 %
- Comunità Montana Lucchesia 0,20 %
- Comunità Montana Lunigiana 1,18 %
- Comunità Montana Media Valle Serchio 0,31 %
- Provincia di Lucca 14,96 %
- Provincia di Massa Carrara 15,04 %

f

file: Statutodefinitivo6